

18047-23



**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

MARIA VESSICHELLI	- Presidente -	Sent. n. sez. 136/2023
ROSSELLA CATENA		UP - 18/01/2023
ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI		R.G.N. 19075/2022
MARIA TERESA BELMONTE		
FRANCESCO CANANZI	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

dalla parte civile (omissis) (omissis) ato a (omissis)

nel procedimento a carico di:

(omissis) (omissis) ato a (omissis)

inoltre:

(omissis) , *istante non ricorrente*

avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI GIORDANO

che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

udito il difensore della parte civile

udito l'avvocato (omissis) nell'interesse della ricorrente parte civile

(omissis) (omissis) rava i motivi del ricorso e insisteva per

l'accoglimento dello stesso;

udito, altresì, l'avvocato (omissis) nell'interesse dell'imputato (omissis)

(omissis) ne concludeva per il rigetto del ricorso.

## RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Milano in data 24 marzo 2022 riformava la sentenza del Tribunale milanese, mandando assolto (omissis) (omissis) che in primo grado era stato ritenuto responsabile del delitto di diffamazione aggravata dal mezzo pubblicitario e dall'attribuzione di un fatto determinato, ai sensi dell'art. 595, commi 2 e 3, cod. pen. perché, «pubblicando sul sito denominato (omissis) un articolo da lui scritto ed intitolato " (omissis) commentava l'articolo apparso sulla (omissis) (omissis) (a sua volta intitolato " (omissis) con espressioni del seguente tenore: 'ma ciò che è stato pubblicato ieri sera sulla (omissis) dopo la (pessima) sconfitta dell' (omissis) supera di gran lunga l'ignobile titolo.... non solo l'ha superato in ignominia e schifo giornalistico, ma ha usato quello stesso titolo per giustificare la propria bassezza di obiettivi e l'ormai conclamata assenza di qualsivoglia vergogna [...] Lungi dal chiedere scusa per quel titolo ignobile, ieri sera i redattori dell'obbrobrio rosa l'hanno reiterato [...] E non contenti di ciò, si sono pure riparati dietro le gonne di un sondaggio. Sondaggio chiaramente *fake* e del tutto inattendibile i cui risultati farlocchissimi sono serviti a giustificare un mantra.... che ultimamente va molto di moda: è il web che lo chiede. [...]'. Nonché, riferendosi ai giornalisti del predetto quotidiano così proseguiva: '.... un tempo i giornali, sportivi e non, ospitavano giornalisti... ora ci sono soltanto mendicanti di copie, questuanti di attenzioni, vibranti sull'orlo di una stampa asservita che per non chiudere definitivamente e non dichiarare il fallimento ... deve ricorrere, china e prona, quello stesso nemico che la sta irrimediabilmente affossando: il *web* ed i *social media* ... quindi quelli della (omissis) hanno semplicemente falsato l'interpretazione (farlocca) di un sondaggio che era già farlocco in partenza [...]. Uno degli episodi più gravi che ricordiamo dei nostri stati è stato preso e usato senza remore dagli accattoni della (omissis) .... E sono solo di oggi alcuni deliri di (omissis) (omissis) che riportiamo qui di seguito con l'avvertenza di anti emetico ... pensate un atteggiamento ancora più meschino del servilismo... Poiché la realtà è che alla (omissis) (omissis) sono ormai mendicanti di copie .... un giornale dovrebbe servire per approfondire ... Loro non lo fanno, *ergo* non sono un giornale: hanno l'atteggiamento più bieco e putrido dell'essere parziali, partigiani, facinorosi ... (omissis)

Ricordatevi che il signor (omissis) può comprare un (omissis) ogni due ore, se ne ha voglia, e mandare lui, poverino - mi fa pena -, lo sto usando solo a titolo di esempio - a lavorare in una fabbrica di climatizzatori nella campagna pre-himalayana ... Ecco ci rivolgiamo direttamente a voi adesso, dovrete provare anche vergogna per

quello che siete diventati ... oggi abbiamo idea dello stato in cui l' avere ridotta [la (omissis) (omissis) e di quello che ne facciamo quando ce la troviamo fra le mani. Davvero. Non c'è più nessuna giustificazione, tranne una", cui seguiva la pubblicazione dell'immagine di un rotolo di carta igienica riportante la scritta "La (omissis) (omissis) Così offendendo l'onore e la reputazione dei giornalisti (omissis) (omissis) (omissis) , tutti appartenenti alla testata giornalistica "La (omissis) (omissis) cui attribuivano anche il fatto determinato di avere falsificato un sondaggio giornalistico pubblicato sul quotidiano ed effettuato tra i lettori. In (omissis) ».

Il Tribunale di Milano aveva condannato (omissis) riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti a quelle aggravanti, alla pena di mesi quattro di reclusione con sospensione condizionale, subordinata al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, pari a euro 5.000,00 per ciascuna delle parti civili costituite, (omissis) (omissis) e (omissis)

La Corte di appello, accogliendo l'appello dell'imputato, lo ha mandato assolto ritenendo la condotta contestata scriminata dal diritto di critica, per un verso risultando comprovata la veridicità del fatto presupposto, individuato nell'articolo pubblicato sulla (omissis) (omissis) al titolo '(omissis) ma non ti vergogni', come anche nell'esistenza del sondaggio avvenuto sul sito (omissis) it, nonché rilevando la sussistenza dell'interesse pubblico e il rispetto del limite della continenza: su tale ultimo profilo, osserva la Corte territoriale, le espressioni sicuramente sferzanti, non di livello giornalistico, costituirebbero una serrata critica all'attività professionale delle parti civili, non però alle loro persone, essendo le espressioni proporzionate all'intento fortemente critico, a fronte di un altrettanto deciso titolo dell'articolo della (omissis) (omissis) idoneo a suscitare reazioni polemiche.

2. Il ricorso per cassazione è proposto ai soli effetti civili nell'interesse di (omissis) (omissis) : consta di unico motivo, variamente articolato, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

3. Il motivo di ricorso deduce violazione degli artt. 21 Cost., 51 e 595 cod. pen. e vizio di motivazione conseguente in relazione ai requisiti della verità, della pertinenza e della continenza espressiva.

3.1 La Corte territoriale non avrebbe negato la valenza diffamatoria delle espressioni utilizzate nell'articolo in contestazione, ma le avrebbe ritenute scriminate fondando sulla verità, però, di un fatto storico diverso da quello da considerarsi quale presupposto del diritto di critica nel caso in esame: non, infatti,

l'esistenza del sondaggio, ma la asserita falsità del sondaggio doveva essere verificata nella sua veridicità.

Quanto alla pertinenza e alla continenza espressiva la Corte di appello avrebbe errato nel ritenere le critiche rivolte alla attività professionale, e non alle persone dei giornalisti, senza effettuare alcun vaglio sulla direzione delle espressioni offensive, che travalicherebbero la 'dialettica forte' sui contenuti dell'articolo.

3.2 Inoltre la Corte di appello avrebbe reso una motivazione carente e contraddittoria, rispetto ai principi di diritto affermati, non avendo analizzato le espressioni che attribuivano al sondaggio il valore di «una *fake*», qualificandolo come «farlocco», oltre che quelle direttamente lesive della personalità e della professionalità del ricorrente.

4. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — con le quali ha chiesto rigettarsi il ricorso.

5. Per veniva memoria da parte del difensore del ricorrente, in replica a quella del Procuratore generale, con la quale si chiedeva accogliersi il ricorso, ribadendo come fosse la falsità del sondaggio l'oggetto della alterata ricostruzione, con conseguente attacco alla reputazione professionale della parte civile, risultando manipolato il fatto storico come riportato.

6. Per veniva anche memoria del difensore dell'imputato, che deduceva l'inammissibilità del ricorso in quanto versato in merito, in relazione al requisito della continenza, come anche chiedeva rigettarsi il ricorso, richiamando e riproducendo i contenuti dell'atto di appello accolto dalla Corte milanese.

7. Il ricorso è stato trattato con l'intervento delle parti, a seguito di tempestiva richiesta da parte del difensore del ricorrente, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 202, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, come modificato dall'art. 5-*duodecies* d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla l. 30 dicembre 2022, n. 199;

## **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è fondato.

2. Va da subito evidenziato che, in materia di diffamazione, la Corte di cassazione può conoscere e valutare la frase che si assume lesiva della altrui reputazione perché è compito del giudice di legittimità procedere in primo luogo a considerare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata e quindi della portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie, dovendo, in caso di esclusione di questa, pronunciare sentenza di assoluzione dell'imputato (Sez. 5, n. 832 del 21/06/2005, dep. 2006, Travaglio, Rv. 233749; Sez. 5, n. 41869 del 14/02/2013, Fabrizio, Rv. 256706; Sez. 5, n. 48698 del 19/09/2014, Demofonti, Rv. 261284; Sez. 5, n. 2473 del 10/10/2019, dep. 2020, Fabi, Rv. 278145).

Pertanto la doglianza della difesa dell'imputato, che con memoria lamentava l'inammissibilità del ricorso perché versato in fatto, è manifestamente infondata, in quanto spetta a questa Corte la delibazione nei termini indicati.

3. Va, inoltre, premesso che l'esimente del diritto di critica è configurabile quando il discorso, giornalistico o reso pubblico con altra modalità, abbia un contenuto prevalentemente valutativo e si sviluppi nell'alveo di una polemica intensa e dichiarata su temi di rilevanza sociale, senza trascendere in attacchi personali, finalizzati all'unico scopo di aggredire la sfera morale altrui, non richiedendosi neppure - a differenza di quanto si verifica con riguardo al diritto di cronaca - che la critica sia formulata con riferimento a precisi dati fattuali, sempre che il nucleo ed il profilo essenziale dei fatti non siano strumentalmente travisati e manipolati (Sez. 5, n. 11662 del 06/02/2007, Iannuzzi, Rv. 236362; Sez. 5, n. 19334 del 05/03/2004, Giacalone, Rv. 227754).

Come pure è stato chiarito, il diritto di critica del giornalista non può essere svilto, limitandolo alla esposizione dei fatti e alla loro puntuale, esatta, riproduzione, sicché non può negarsi al predetto il diritto di ricercare e di riferire al lettore legami, rapporti e relazioni, dirette o indirette, immediate o mediate, quando questi elementi risultino oggettivamente sussistenti (Sez. 5, n. 17259 del 06/03/2020, Mauro, Rv. 279114).

D'altro canto, però, è altresì costantemente ribadito che, in tema di diffamazione, ai fini della applicazione dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica, non può prescindersi dal requisito della verità del fatto storico ove tale fatto sia posto a fondamento della elaborazione critica (Sez. 5, n. 8721 del 17/11/2017, dep. 2018, Coppola, Rv. 272432; Sez. 5, n. 7715 del 04/11/2014, dep. 2015, Caldarola, Rv. 264064; Sez. 1, n. 40930 del 27/09/2013 Travaglio, Rv. 257794). Pur se il rispetto della verità del fatto assume, in riferimento all'esercizio del diritto di critica politica, un rilievo più limitato e necessariamente affievolito rispetto al diritto di cronaca, in quanto la critica, ed ancor più quella politica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere

congetturale, che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica (Sez. 5, n. 25518 del 26/09/2016, dep. 2017, Volpe, Rv. 270284; Sez. 5, n. 4938 del 28/10/2010, dep. 2011, Simeone, Rv. 249239; Sez. 5, n. 49570 del 23/09/2014 Natuzzi, Rv. 261340); in tal caso, il limite immanente all'esercizio del diritto di critica è, pertanto, essenzialmente quello del rispetto della dignità altrui, non potendo lo stesso costituire mera occasione per gratuiti attacchi alla persona ed arbitrarie aggressioni al suo patrimonio morale, anche mediante l'utilizzo di "argumenta ad hominem" (Sez. 5, n. 4938 del 28/10/2010, dep. 2011, Simeone, Rv. 249239).

Pertanto, l'esimente non è applicabile qualora l'agente manipoli le notizie o le rappresenti in modo incompleto, in maniera tale che, per quanto il risultato complessivo contenga un nucleo di verità, ne risulti stravolto il fatto, inteso come accadimento di vita puntualmente determinato, riferito a soggetti specificamente individuati — (Sez. 5, n. 7798 del 27/11/2018, dep. 2019, Maritan, Rv. 276026, che, in applicazione del principio, ha annullato con rinvio la decisione d'appello che aveva riconosciuto l'esimente all'autore di alcuni volantini nei quali, per screditare l'operato di una giunta comunale, si affermava che il sindaco era stato "sottoposto a giudizio", senza specificare che si trattava di giudizi civili e amministrativi, ai quali il sindaco era chiamato nella qualità di rappresentante dell'ente locale; nello stesso senso, Sez. 5, n. 57005 del 27/09/2018, Pieralisi, Rv. 274625).

4. Oltre al pacifico fondamento costituzionale del diritto di critica, quale espressione della libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.), è opportuno rilevare, al riguardo, che il contenuto ed i limiti del diritto di critica si sono nutriti, soprattutto negli ultimi decenni, anche dell'elaborazione della giurisprudenza europea della Corte EDU, che ha costantemente sottolineato il ruolo fondamentale della stampa di "cane da guardia" ("watch-dog") della democrazia (si veda Corte EDU, Magyar Helsinki Bizottság c. Ungheria [GC], n. 18030/11, par. 165, 8 novembre 2016, CEDU 2016, ; Corte EDU, caso Bladet Tromsø e Stensaas c. Norvegia, 20.5.1999; Corte EDU, caso Cumpănă e Mazăre c. Romania, 17.12.2004; Corte EDU, caso Riolo c. Italia, 17.7.2008; Corte EDU, caso Gutiérrez Suárez c. Spagna, 1.6.2010; Corte EDU, caso Belpietro c. Italia, 24.9.2013), ed ha riconosciuto la libertà di espressione come presupposto e chiave di volta di una società democratica, nonché garanzia contro le ingerenze dell'autorità pubblica, evidenziando la necessità di evitare il rischio di effetto dissuasivo (*chilling effect*) nell'esercizio, soprattutto, ma non solo, dell'attività giornalistica.

Assume rilievo la distinzione, elaborata dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo tra fatti e i giudizi di valore: i fatti, a differenza delle opinioni, si

possono provare, mentre per i giudizi di valore non è possibile pretendere una verifica di conformità, che sarebbe in contrasto con la stessa libertà di opinione (Corte EDU, caso Lingens c. Austria, 8.7.1986; Corte EDU, caso Grimberg c. Russia, 21.7.2005, § 29).

Tuttavia, anche i giudizi di valore devono fondarsi su una sufficiente base fattuale (Corte EDU, caso Jerusalem c. Austria, 27.2.2001, § 43; Corte EDU, caso GRA Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus c. Svizzera, 9.1.2018, §§ 51-80; Corte EDU, caso Perna c. Italia, 6.5.2003; Corte EDU, caso Riolo c. Italia, 17.7.2008; di recente, altresì, Corte EDU, caso Antunes Emídio e Soares Gomes da Cruz c. Portogallo, 24.9.2019, che ha ribadito che la libertà di espressione gode di un elevato livello di protezione quando la manifestazione di opinione riguarda questioni di interesse pubblico, e ha inoltre sottolineato che al fine di identificare il livello di protezione della libertà di espressione occorre considerare la differenza tra descrizione di fatti storici e espressione di giudizi di valore, dal momento che quest'ultimi non sono suscettibili di prova).

5. Tanto premesso, va anche evidenziato come il giudice d'appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado sulla base del medesimo compendio probatorio, pur non essendo obbligato alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, è tenuto ad offrire una motivazione puntuale e adeguata che dia razionale giustificazione della difforme decisione adottata, indicando in maniera approfondita e diffusa gli argomenti, specie se di carattere tecnico-scientifico, idonei a confutare le valutazioni del giudice di primo grado (Sez. U. n.14800/18 del 21/12/2017, Troise, Rv. 272430; Sez. 4, n. 2474 del 15/10/2021, dep. 2022, Masturzo, Rv. 282612 - 01; Sez. 4, n. 24439 del 16/06/2021, Frigerio, Rv. 281404 - 01; *massime conf.*: N. 4222 del 2017 Rv. 268948 - 01, N. 29253 del 2017 Rv. 270149 - 01).

Le Sez. U, Troise, hanno precisato che la presunzione d'innocenza e il ragionevole dubbio impongono certamente soglie probatorie asimmetriche in relazione al diverso epilogo decisorio: la certezza della colpevolezza per la condanna, il dubbio processualmente plausibile per l'assoluzione, differenza che ha evidenti riflessi anche sul piano della estensione dell'obbligo di motivazione. E esso, infatti, si atteggia in modo diverso a seconda che si verta nell'una o nell'altra ipotesi: in caso di sovvertimento di una sentenza assolutoria, al giudice d'appello si impone l'obbligo di argomentare circa la plausibilità del diverso apprezzamento come l'unico ricostruibile al di là di ogni ragionevole dubbio, in ragione di evidenti vizi logici o inadeguatezze probatorie che abbiano inficiato la permanente sostenibilità del primo giudizio; per il ribaltamento di una condanna, invece, egli può limitarsi a giustificare la perdurante sostenibilità di ricostruzioni alternative

del fatto, sulla scorta di un'operazione di tipo essenzialmente demolitivo (pur avendo cura di precisare che, in tal caso, deve trattarsi di ricostruzioni alternative non solo astrattamente ipotizzabili, ma la cui plausibilità risulti ancorata alle evidenze processuali).

6. Nel caso in esame deve ritenersi fondato il ricorso in relazione al vizio di motivazione, alla luce delle indicazioni di Sez. U, Troise, proprio sul punto che costituisce oggetto della doglianza del ricorrente.

La sentenza di primo grado indicava come la dignità sociale e professionale del ricorrente fosse stata gravemente compromessa dall'affermazione di (omissis) per cui (omissis) in uno a (omissis) avrebbe «partecipato alla realizzazione di un sondaggio falso, pubblicato sul quotidiano a consumo quindi dei gabbati lettori». Il Tribunale di Milano richiamava quindi la affermazione della falsità del sondaggio, espressa nei seguenti termini da (omissis) « E non contenti di ciò, si sono pure riparati dietro le gonne di un sondaggio. Sondaggio chiaramente *fake* e del tutto inattendibile i cui risultati farlocchissimi sono serviti a giustificare un mantra.... che ultimamente va molto di moda: è il web che lo chiede. [...]'. Nonché, riferendosi ai giornalisti del predetto quotidiano così proseguiva: '... un tempo i giornali, sportivi e non, ospitavano giornalisti... ora ci sono soltanto mendicanti di copie, questuanti di attenzioni, vibranti sull'orlo di una stampa asservita che per non chiudere definitivamente e non dichiarare il fallimento ... deve ricorrere, china e prona, quello stesso nemico che la sta irrimediabilmente affossando: il web ed i social media ... quindi quelli della (omissis) hanno semplicemente falsato l'interpretazione (farlocca) di un sondaggio che era già farlocco in partenza [...]».

Coglie quindi nel segno il ricorso, allorchè lamenta che la Corte di appello non si sia logicamente e adeguatamente confrontata con il tema della affermata falsità del sondaggio, che costituiva il sostrato fattuale della critica e che si traduceva, in assenza di certezza a riguardo, in attacchi personali alla professionalità e alla onestà dei giornalisti.

Si tratta con tutta evidenza, alla luce dei richiamati principi, della verità del nucleo fattuale indispensabile per l'esercizio del diritto di critica, in assenza della quale si incorrerebbe in quella manipolazione che esclude la possibilità di un corretto esercizio del diritto di critica, che non può prescindere dal requisito della verità del fatto storico ove tale fatto sia posto a fondamento della elaborazione critica (Sez. 5, n. 8721 del 17/11/2017, dep. 2018, Coppola, Rv. 272432; Sez. 5, n. 7715 del 04/11/2014, dep. 2015, Calderola, Rv. 264064; Sez. 1, n. 40930 del 27/09/2013 Travaglio, Rv. 257794), incorrendosi nello strumentale travisamento



dei fatti (Sez. 1, n. 8801 del 13/11/2018, dep. 2019, Cordova, Rv. 276167; Sez. 1, Sentenza n. 4496 del 14/01/2008 Pansa, Rv. 239158).

Pertanto fondata è la censura difensiva, allorchè rileva come la Corte territoriale, dopo aver affermato correttamente i principi di diritto in tema di verità del fatto posto a base dell'esercizio del diritto di critica, in modo manifestamente illogico abbia individuato come nucleo fattuale per un verso l'articolo della (omissis) (omissis) per altro la sola esistenza del sondaggio, senza alcun approfondimento in ordine alla effettività e alla falsificazione della consultazione tra i tifosi, circostanza quest'ultima della quale (omissis) accusa la parte civile proprio con lo scopo di sostenere la propria tesi nell'articolo dal titolo " (omissis) ". Tanto più che nell'imputazione è proprio la falsità del sondaggio che integra il "fatto determinato" contestato ai sensi dell'art. 595, comma 2, cod. pen.

7. Rilevata la fondatezza del ricorso, e dunque la non inammissibilità dello stesso per le ragioni fin qui esposte, occorre porsi la questione se vada pronunciato l'annullamento ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen., norma tuttora vigente, o si debba fare applicazione dell'art. 573, comma 1-*bis*, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. a), n. 2, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, poiché l'impugnazione è stata proposta ai soli effetti civili.

7.1 Il richiamato comma 1-*bis* regola il caso in cui la sentenza «è impugnata per i soli interessi civili». In tal caso «il giudice d'appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviando per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile».

Nel caso in esame si verte certamente in caso di ricorso «per i soli interessi civili», in quanto l'impugnazione è stata proposta dalla parte civile a seguito di assoluzione in secondo grado dell'imputato.

E bene, in relazione alla vigenza dell'art. 573, comma 1-*bis*, cod. proc. pen. difetta del tutto una disciplina transitoria, cosicché il ricorrente, che ha proposto il rimedio prima dell'entrata in vigore della modifica normativa, si troverebbe, qualora vi fosse una immediata applicazione, di fronte a regole processuali diverse da quelle sulle quali aveva fatto affidamento nell'esercizio del proprio diritto di difesa e nella redazione dell'atto di impugnazione.

L'assenza di disciplina transitoria, in relazione a modifiche che riguardano i criteri di valutazione dei motivi di impugnazione, risulta assolutamente peculiare nel caso che interessa, perché la transizione del giudizio dalla Sede penale a quella di legittimità civile, implica regole di giudizio assolutamente diverse.

Per altro va evidenziato come, allorquando sono state da ultimo modificate le regole relative alla individuazione dei motivi consentiti di ricorso, il legislatore abbia, diversamente dal caso in esame, predisposto una disciplina transitoria, sia in sede civile che penale.

A tutela dell'affidamento della parte ricorrente, in occasione della modifica apportata dalla legge 134/2012 proprio all'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., con l'eliminazione del motivo di ricorso afferente «l'insufficiente o contraddittoria motivazione», residuando così il più limitato vizio motivazionale da «omesso esame» circa un fatto decisivo, l'applicabilità della innovazione normativa fu prevista a partire dalle impugnazioni delle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello della data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2012, n. 134, che convertiva il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, secondo quanto previsto dall'art. 54, comma 3.

Certamente la modifica normativa era motivata dall'intenzione di garantire la funzione nomofilattica, riducendo quella «strumentalizzazione ad opera delle parti che sta rendendo insostenibile il carico della Suprema Corte di cassazione» (così la relazione illustrativa). E però, a fronte di quella che la miglior dottrina ha definito essere una 'amputazione' di gran parte del n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., tanto che risultavano completamente escluse dal fuoco del ricorso le motivazioni gravemente insufficienti o illogiche, il legislatore ritenne di introdurre, data la ben più ridotta perimetrazione del motivo, la disciplina transitoria a salvaguardia delle ragioni del ricorrente.

Anche per le modifiche apportate dall'art. 8, comma 1, della legge 20 febbraio 2006, n. 46, all'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., quanto ai motivi di ricorso in cassazione indicati dalle lett. d) ed e), seppur non accompagnate da una disciplina transitoria, se per un verso ne fu prevista l'immediata vigenza, per altro l'art. 10, comma 1, l. 46/2006 consentiva di proporre nuovi motivi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge medesima, ai sensi dell'art. 585, comma 4, nei limiti delle modificazioni apportate all'art. 606 cod. proc. pen. (così l'art. 10, comma 5, l. 46/2006).

In sostanza, attraverso questa 'misura' transitoria, non si posticipava il momento di vigenza, ma era consentito al ricorrente di integrare il ricorso alla luce della nuova tipizzazione dei motivi.

Infatti, si affermava che l'art. 10, comma 5, «concede un termine dilatorio al ricorrente, per la presentazione di motivi basati sul nuovo testo dell'art. 606 cod. proc. pen., lett. d) ed e). Ma tali motivi sono stati concepiti secondo lo schema dell'art. 585 cod. proc. pen., comma 4, espressamente richiamato dall'art. 10 cit.: cioè come motivi ai quali si estende la eventuale inammissibilità di quelli originariamente proposti» (Sez. 5, n. 13680 del 23/03/2006, Valcavi, Rv. 233380

- 01). Pertanto, se la disciplina transitoria consentiva il deposito 'straordinario' di motivi aggiunti per adattare il ricorso al nuovo testo dell'art. 606, per altro verso, qualora il ricorso fosse stato inammissibile per ragioni diverse dalla modifica normativa, quindi, ad esempio, per manifesta infondatezza, veniva preclusa l'applicazione della disciplina transitoria contenuta nell'art. 10, comma quinto, della citata legge, che prescriveva il rinvio della trattazione oltre il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge - 9 marzo 2006 - per consentire la proposizione di motivi nuovi ex art. 585, comma quarto, cod. proc. pen., dato che tale peculiare meccanismo presupponeva l'esistenza di un ricorso idoneo a costituire il rapporto processuale ed è incompatibile con l'inammissibilità genetica del ricorso, a cui segue l'inesistenza "ab origine" di un valido rapporto processuale (Sez. 6, n. 14053 del 24/03/2006, Marini, Rv. 233453 - 01; conf. N. 10104 del 2006 Rv. 233450 - 01, N. 13680 del 2006 Rv. 233380 - 01, N. 15863 del 2006 Rv. 233451 - 01, N. 15864 del 2006 Rv. 233452 - 01, N. 16302 del 2006 Rv. 233456 - 01).

All'introduzione del comma 1-*bis* dell'art. 573 cod. proc. pen., invece, non si accompagna né una disciplina transitoria dilatoria della vigenza, né misure transitorie che consentano il 'recupero' del ricorso in relazione alla diversità dei motivi di giudizio, bensì la sola necessità del vaglio di non inammissibilità.

Questo Collegio è ben consapevole che nel caso in esame non è stata apportata una modifica alla tipizzazione dei motivi di ricorso, ma l'effetto che viene a prodursi è il medesimo: il trasferimento dalla Sede penale a quella civile determina che il ricorso sarà valutato secondo quanto previsto dall'art. 360 cod. proc. civ., e non più dall'art. 606 cod. proc. pen., con le evidenti difformità specie in tema di vizio di motivazione, che si palesano nella comparazione fra la lettera e) di quest'ultima norma — che con la l. 46/2006 ha visto ampliarsi il motivo di ricorso anche alla contraddittorietà della motivazione, oltre che al vizio rispetto «agli altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame — e il n. 5) dell'art. 360 cod. proc. civ., che ha visto invece erodersi l'ambito del vizio deducibile, «come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione», tanto che «è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto

di "sufficienza" della motivazione» (Sez. U. civ., n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629831 – 01).

7.2 Sussiste, pertanto, l'esigenza di garantire un sostanziale diritto di difesa e l'accesso ad un ricorso effettivo, corollario dell'equità del processo, anche ai sensi dell'art. 13 CEDU, tenuto in conto che un ricorso è effettivo quando è disponibile sia in teoria che in pratica all'epoca dei fatti, vale a dire quando è accessibile e può offrire al ricorrente la riparazione delle violazioni denunciate e presenta ragionevoli prospettive di esito positivo (Akdivar e altri c. Turchia, 16 settembre 1996, § 68, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, e Demopoulos e altri c. Turchia (dec.) [GC], nn. 46113/99, 3843/02, 13751/02, 13466/03, 10200/04, 14163/04, 19993/04 e 21819/04, § 70, CEDU 2010; si veda anche Saba c. Italia, n. 36629/10, § 43, 1° luglio 2014).

E bene, il principio delle 'ragionevoli prospettive di un esito positivo', che riguarda l'effettività del ricorso ai sensi dell'art. 13 CEDU, va certamente inteso alla luce della considerazione che quando esiste un dubbio sull'efficacia e sulle possibilità di successo di un ricorso interno, quest'ultimo deve essere comunque tentato (Voisine c. Francia, n. 27362/95, decisione della Commissione del 14 gennaio 1998, e Gurceviz c. Turchia, n. 11045/07, § 32, 15 novembre 2012).

E, però, nel caso in esame, le 'prospettive di esito positivo' si riducono drasticamente solo per l'esposta diversità delle ragioni di ricorso in sede penale e civile, e ciò non per inerzia della parte o inidoneità del ricorso, bensì per *factum principis*, conseguente all'intervento del legislatore, che muta le 'regole' di esercizio del diritto di accesso alla giustizia *medio tempore*, cosicché si rinviene una chiara lesione alla effettività del ricorso proprio nell'assenza di disciplina transitoria in caso di immediata vigenza.

7.3 Pertanto, essendo stato proposto il ricorso in esame in data 8 aprile 2022, avverso la sentenza del 10 febbraio 2022, eventi entrambi antecedenti la vigenza dell'art. 573, comma 1-*bis* — decorrente dal 30 dicembre 2022 ex art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 — deve ritenersi applicabile al caso in esame il principio fissato da Sez. U, n. 27614 del 29/03/2007, Lista, Rv. 236537 – 01.

Le Sezioni unite in altro caso di assenza della disciplina transitoria — quanto alla abrogazione dell'art. 577 che aveva consentito l'impugnazione, agli effetti penali, da parte della persona offesa costituita parte civile contro la sentenza emessa nei procedimenti relativi a reati di ingiuria e diffamazione, prima della data di entrata in vigore dell'art. 9 della legge 20 febbraio 2006 n. 46. — rilevavano come l'atto di impugnazione dovesse conservare la propria efficacia, stante l'assenza di una disciplina transitoria espressa.

Ne conseguiva il generale principio di diritto per cui «ai fini dell'individuazione del regime applicabile in materia di impugnazioni, allorché si succedano nel tempo diverse discipline e non sia espressamente regolato, con disposizioni transitorie, il passaggio dall'una all'altra, l'applicazione del principio "tempus regit actum" impone di far riferimento al momento di emissione del provvedimento impugnato e non già a quello della proposizione dell'impugnazione».

Le Sezioni Unite rilevavano l'importanza della tutela dell'affidamento maturato dalla parte «in relazione alla fissità del quadro normativo».

L'affidamento è «valore essenziale della giurisdizione, che va ad integrarsi con l'altro - di rango costituzionale - della "parità delle armi", soddisfa l'esigenza di assicurare ai protagonisti del processo la certezza delle regole processuali e dei diritti eventualmente già maturati, senza il timore che tali diritti, pur non ancora esercitati, subiscano l'incidenza di mutamenti legislativi improvvisi e non sempre coerenti col sistema, che vanno a depauperare o a disarticolare posizioni processuali già acquisite».

Non vi è dubbio alcuno che nel caso in esame il mutamento, non regolamentato nel tempo, del processo di impugnazione, determini per le ragioni evidenziate il depauperamento di posizioni processuali già acquisite, geneticamente connesse ai motivi di ricorso in sede penale, a fronte della significativa diversità dei motivi di ricorso in sede civile.

In tal senso va applicato nel caso in esame il principio fissato dalle Sezioni Unite: il potere d'impugnazione trova la sua genesi proprio nella sentenza e al regime regolatore vigente in tale momento occorre fare riferimento, «regime che rimane insensibile a eventuali interventi normativi successivi, non potendo la nuova legge processuale travolgere quegli effetti dell'atto che si sono già prodotti prima dell'entrata in vigore della medesima legge, nè regolare diversamente gli effetti futuri dell'atto».

Le Sezioni unite affrontano anche il tema del valore dell'atto di impugnazione e della sua ambiguità, che non è solo l'atto in sé, ma è il regime che ne consegue nella dimensione propria del 'processo': «Se vero che questo, isolatamente considerato, ha carattere istantaneo e natura autoreferenziale, [...] non è men vero che l'atto d'impugnazione è la risultante di un'attività preparatoria più lunga, avviata col sorgere del diritto d'impugnare, che è strettamente collegato alla pronuncia della sentenza. Il quadro normativo delle impugnazioni deve, pertanto, essere ricostruito tenendo presente la disciplina del tempo in cui è sorto il relativo diritto». Ritiene pertanto il Collegio che tali principi debbano trovare applicazione non solo quando la modifica normativa intervenga sull'*an* del rimedio impugnatorio, ma anche quando incida sul *quomodo* del processo che ne consegue, con lesione dell'effettività del diritto di difesa.

7.4 D'altro canto, il principio enunciato da Sez. U., Lista ha avuto analoga autorevole applicazione in un altro caso di commistione fra le regole dei giudizi penali e civili, nonché di trasferimento della competenza, dalle Sezioni Unite civili a quelle penali, salvo il ritorno alla originaria competenza, in relazione alla impugnazione avverso le sentenze della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura.

Infatti l'art. 60 del d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916 prevedeva, come è noto, che i provvedimenti in materia disciplinare fossero impugnabili dinanzi alle sezioni unite civili della Corte di Cassazione, la cui individuazione quale giudice competente comportava un generalizzato rinvio alle norme che disciplinano il processo civile in sede di legittimità. Il d.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 dettava la nuova disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, prevedendo tra l'altro all'art. 24 che il ricorso per cassazione fosse proposto nei termini e con le forme previsti dal codice di procedura penale e che la Corte di cassazione dovesse decidere a Sezioni unite penali. Interveniva poi la l. 24 ottobre 2006, n. 269, avente ad oggetto «Sospensione dell'efficacia nonché modifiche di disposizioni in tema di ordinamento giudiziario», che fra l'altro modificava l' art. 24, comma 2, nel senso che la Corte di cassazione dovesse decidere non più a Sezioni unite penali ma nuovamente in Sede civile, in questo caso dettando la relativa disciplina transitoria, con la previsione, contenuta nell'art. 32-*bis*, comma 3, inserito nello stesso D.Lgs.(art. 1, comma 3, lett. q), per cui i ricorsi proposti avverso le sentenze pronunziate dalla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura pendenti presso le Sezioni unite penali della Corte di cassazione fossero trasferiti alle Sezioni unite civili della stessa Corte.

A fronte di tali mutamenti, in un quadro normativo complesso e 'misto', in relazione alla prima modifica di competenza, si sono pronunciate Sez. U, n. 27172 del 20/12/2006, Rv. 593733, affermando che per la sentenza impugnata, pronunciata anteriormente al momento in cui il D.Lgs. n. 109 del 2006 aveva acquistato efficacia, pur se con termine di impugnazione scadente successivamente a tale momento, dovesse trovare applicazione ai fini della impugnazione la normativa vigente alla data della sentenza stessa, poiché «la fattispecie generatrice del potere di impugnazione è costituita dalla sentenza, la cui forza giuridica - alla quale l'effetto della impugnabilità deve essere appunto ricondotto - è segnata dal momento in cui essa assume esistenza giuridica e resta definitivamente fissata in tale momento, e non può essere riguardata nella sua proiezione temporale, sino alla scadenza del termine per impugnare. Ne consegue che la facoltà di impugnativa ed i modi e i termini per esercitarla sono regolati dalla legge vigente all'epoca della sua pubblicazione e restano insensibili a successivi interventi normativi, non potendo la nuova legge processuale travolgere

quegli effetti dell'atto processuale che si sono già prodotti al momento della sua entrata in vigore, ne' regolare diversamente gli effetti futuri dell'atto stesso» (nello stesso senso, Sez. U, n. 16627 del 27/07/2007, Rv. 598255).

Pertanto, anche in occasione della attribuzione della competenza da parte del legislatore alle Sezioni Unite penali, in assenza della disciplina transitoria, residuava la competenza in capo a quelle civili in ragione del principio *tempus regit actum*, ove l'*actus* veniva individuato nella sentenza impugnata, con conseguente applicabilità della disciplina vigente allora vigente.

8. Pertanto, per le esposte ragioni, nel caso di specie non trova applicazione per difetto della normativa transitoria la disciplina dell'art. 573, comma 1-*bis*.

Va affermato il principio per cui, in relazione all'art. 573, comma 1-*bis*, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. a), n. 2, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, ai fini dell'individuazione del regime applicabile alle sentenze emesse prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, in caso di ricorso proposto ai soli effetti civili e di non inammissibilità dello stesso, difettando disposizioni transitorie, trova applicazione il principio "tempus regit actum" che impone di far riferimento al momento di emissione del provvedimento impugnato e non già a quello della proposizione dell'impugnazione, a garanzia del principio di affidamento, di parità delle armi ai sensi dell'art. 111, comma 2, Cost., e di effettività del ricorso ai sensi dell'art. 13 CEDU.

9. A fronte del vizio di motivazione esaminato, spetterà quindi al giudice civile competente verificare, anche se del caso con approfondimenti istruttori, nonché con libertà di valutazione quanto ai risultati probatori — alla luce dei principi su indicati, nonché alla necessità che vi sia un nucleo di verità anche per l'esercizio del diritto di critica — la sussistenza della scriminante.

Restano assorbiti e impregiudicati gli altri profili di doglianza, in primo luogo quelli in ordine alla continenza delle espressioni e alla natura offensiva delle espressioni per la persona del ricorrente.

Ne consegue l'annullamento della sentenza, con rinvio ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen. al giudice civile competente per valore in grado di appello, mentre per la liquidazione delle spese si provvederà al definitivo.



**P.Q.M.**

Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili, e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello.

Così deciso in Roma, 18/01/2023


Il Consigliere estensore

Francesco Cananzi



Il Presidente

Maria Vessichelli



**CORTE DI CASSAZIONE**  
V SEZIONE PENALE  
DEPOSITATA IN CANCELLERIA

02 MAG 2023

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

*Carmela Lanzuise*

